

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA
Approvato con Delibera di Consiglio n. 34 del 28.11.2013

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito della potestà regolamentare di cui agli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e delle previsioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" di seguito denominato per brevità "Codice"), al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione dei lavori, la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi, in economia.

2. Per la definizione di lavori, servizi e forniture si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.

3. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, individuate dal Codice e con il presente regolamento.

4. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono IVA esclusa.

Art. 2

Modalità di esecuzione in economia

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Per ogni acquisizione in economia si opera attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri dell'ente o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile dell'area.

4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi, in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3

Limiti economici

1. I limiti economici sono quelli previsti dal presente regolamento. Gli oneri per la sicurezza inerenti i lavori in economia concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti nel presente regolamento.

2. Nessuna prestazione di beni, servizi e lavori può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

3. Non sono considerati artificiosamente frazionati:

a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;

b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 7, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

TITOLO II TIPOLOGIA DI INTERVENTI ORDINARI

Art. 4

Lavori in economia

I lavori eseguibili in economia sono individuati nell'ambito delle seguenti categorie generali (art. 125, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006):

1. Possono essere eseguiti in economia, per importi fino ad un massimo di €200.000 (duecentomila/00), i seguenti lavori:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo e non esaustivo, i seguenti interventi:

1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;

2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti anche per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;

3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;

4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;

b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore ad euro 100.000; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo e non esaustivo, i seguenti interventi:

1) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;

2) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;

3) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;

4) manutenzione e riparazione di impianti tecnologici, ovunque presenti: impianti di pubblica illuminazione, di gas metano, idrici, termici, antincendio, di superamento barriere architettoniche, ecc;

5) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;

6) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere od impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;

g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;

h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, comma 2, e 41, del DPR 380 del 2001 di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincoli di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ed interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

2. Possono altresì essere eseguiti in economia, nel limite di cui al presente articolo, tutti i lavori di manutenzione di opere e di impianti, oltre che i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'art. 5 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'art. 6.

Art. 5

Forniture di beni in economia

1. Possono essere eseguite in economia, per importi fino ad un massimo del cinquanta per cento (50%) della soglia dei contratti di rilevanza comunitaria (vedasi art. 28 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.e.i.), le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque a carico del Comune, relativi a:

a) acquisto di mobili, arredi, attrezzature e suppellettili per ufficio;

b) acquisto e noleggio di personal computer, stampanti e altri beni informatici hardware e software e relativo materiale di consumo;

c) acquisto e noleggio di fotocopiatrici, fax, climatizzatori, macchine d'ufficio, calcolatrici ed attrezzature d'ufficio varie e relativi materiali di consumo;

d) acquisto e noleggio di impianti, telefonici, televisivi, fotografici, audiovisivi, di amplificazione e diffusione sonora e relativo materiale di consumo;

e) acquisto di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica e relativo materiale di consumo;

f) acquisto di coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti ricordo e altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari all'eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;

g) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;

h) acquisto materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;

- i) acquisto materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- j) acquisto di materiale per disegno, per fotografie e riproduzioni fotostatiche di atti e documenti, riproduzioni cartografiche, eliografiche, copisteria, esecuzione di disegni, rilegature di libri e pubblicazioni;
- k) acquisto di contrassegni legali, francobolli e altri valori bollati;
- l) acquisto e noleggio di autovetture, di automezzi in genere e di macchinari, comprese le riparazioni e manutenzioni;
- m) acquisto di pezzi di ricambio ed accessori; acquisto per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle autorimesse e delle officine automobilistiche e dei relativi impianti ed apparecchiature;
- n) provviste di combustibili, di carburanti, di lubrificanti e di altro materiale di consumo;
- o) spese per la fornitura e consumo di acqua, gas ed energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili illuminazione e climatizzazione dei locali;
- p) acquisto combustibili per il riscaldamento di immobili;
- q) acquisto di vestiario e calzature di servizio; di tute, camici ed altri indumenti di lavoro; di dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- r) acquisto di farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- s) acquisto di materiale igienico sanitario, articoli ed accessori per la pulizia ed igiene personale;
- t) acquisto materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- u) acquisto prodotti per l'infanzia alimentari e non alimentari;
- v) acquisto, manutenzione e noleggio attrezzature da cucina, articoli casalinghi e stoviglie;
- w) acquisto beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- x) acquisto di giochi e materiali didattici per attività ludiche per asilo nido, scuola materna, Centri Aggregazione Giovanile, Biblioteca per ragazzi, ecc.;
- y) acquisto di attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi e relativi accessori;
- z) acquisto di materiali ed attrezzature destinate al soccorso e di attrezzature per la loro manutenzione;
- aa) acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzatura antincendio; fornitura e posa in opera di estintori;
- bb) acquisto sabbia, ghiaia, pietrisco, altri inerti e conglomerato bituminoso per la sistemazione di strade e piazzali;
- cc) acquisto e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale e verticale; acquisto, riparazione e manutenzione di impianti semaforici; acquisto di mezzi e attrezzature per il superamento delle barriere architettoniche (pedane, montacarrozze, ecc.);
- dd) fornitura, installazione e manutenzione dell'arredamento delle sezioni elettorali o di quant'altro stabilito dalla legge per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie; alla predisposizione di stampati e all'acquisto di materiale necessario alle consultazioni elettorali che non siano direttamente forniti dallo Stato;

- ee) spese casuali e di rappresentanza;
- ff) spese per i casi previsti dall' art. 125 - comma 10 - del Codice;
- gg) spese minute, per acquisti non previste alle precedenti lettere.

2. Possono altresì essere eseguite in economia, nel limite di cui al presente articolo, le forniture accessorie e strumentali all' esecuzione dei lavori ai sensi dell' art. 4 o alla prestazione di servizi ai sensi dell' art. 6.

Art. 6

Servizi in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, per importi fino ad un massimo del cinquanta per cento (50%) (vedasi art. 28 del D.Lgs. n. 163/2003 e s.m.e.i.) della soglia dei contratti di rilevanza comunitaria, le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati IIA e IIB del Codice e nel presente regolamento, relative a:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;
- b) servizi di riparazione, manutenzione e noleggio di autovetture e automezzi; manutenzioni per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle autorimesse e delle officine automobilistiche e relativi impianti ed apparecchiature; servizi di manutenzione e riparazione attrezzature antincendio; servizi di manutenzione di ascensori e montacarichi;
- c) servizi di manutenzione e di sistemazione opere stradali e relative pertinenze, aree verdi e rotatorie, sfalci e altre operazioni per la manutenzione del verde e delle scarpate stradali;
- d) servizi di sgombero neve e interventi antigelo;
- e) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti; servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti;
- f) servizi di telecomunicazione;
- g) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, per beni mobili e immobili e i contratti di leasing;
- h) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici di videoconferenza di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- i) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi, bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi; servizi di inserzione spazi pubblicitari in elenchi telefonici;
- j) servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di dattilografia, traduzione, interpretariato, copia e trascrizione di audioregistrazioni delle sedute di consiglio comunale e di altre iniziative istituzionali; servizi fotografici, audio e video;
- k) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari; eliminazione di scarichi e rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi; autospurgo, pompaggio e sollevamento; servizi di igienizzazione bagni chimici, ecc;
- l) servizi alberghieri, compresi i servizi ricettivi sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti per soggiorni o vacanze convenzionate o per ragioni di studio o aggiornamento;
- m) servizi di ristorazione, compresi il confezionamento e la distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o a domanda individuale;

n) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza diurna e notturna, di sorveglianza e di videosorveglianza di immobili e mobili comunali, del territorio e di manifestazioni;

o) servizi relativi all'istruzione, compresi corsi di preparazione, formazione, specializzazione e perfezionamento del personale organizzati dallo stesso Comune o da enti, istituti e amministrazioni varie;

p) servizi sanitari e sociali, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche, servizi di prevenzione epidemiologica;

q) servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresi: la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche; i servizi per la custodia, la gestione e il funzionamento del teatro comunale e di altre strutture culturali e museali, nonché di locali adibiti a pubblico spettacolo ed intrattenimento; i servizi per l'organizzazione e l'allestimento di mostre, conferenze, convegni, seminari, iniziative di rappresentanza e ospitalità nonché altre manifestazioni culturali e non, compreso l'affitto dei locali, stampa inviti e manifesti, redazione e stampa cataloghi e brochure, spese per assicurazione e quant'altro necessario per la manifestazione stessa (compresi servizi di catering e buffet, servizi fotografici, audio e video, addobbi floreali, ecc.);

r) nolo, affitto, o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia;

s) servizi di spedizione in genere, di imballaggio, di magazzinaggio e di facchinaggio; spese per servizi postali, anche alternativi a Poste Italiane, e corrieri privati;

t) locazione di immobili, aree e locali a breve termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento da installare o già installate;

u) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;

v) spese per servizi necessari per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi; spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;

w) servizi di reperimento personale mediante agenzie di lavoro interinale;

x) servizi legali di cui all'art. 19, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;

y) servizi tecnici di cui all'art. 20, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;

z) spese per servizi casuali e spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze;

aa) spese minute, per manutenzioni non previste nelle precedenti lettere;

bb) spese per i casi previsti dall'art. 125 - comma 10 - del Codice;

cc) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica.

2. Possono, altresì, essere eseguite in economia, nel limite di cui al presente articolo, le prestazioni di servizi accessorie e strumentali all'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 4 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'art. 5.

Art. 7

Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità di interventi separati, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett.b).

TITOLO III
PROCEDURE PER I LAVORI IN ECONOMIA

Art. 8

Procedure per l'esecuzione dei lavori in economia

1. Il responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. per ciascun lavoro da eseguire in economia redige:

a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:

- il bene su cui si deve intervenire;
- l'esatta indicazione dei lavori;
- le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
- le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;

b) un preventivo di spesa, nel quale sono indicati e computati tutti i lavori da eseguire e, nel caso di esecuzione in amministrazione diretta, gli eventuali materiali da acquistare necessari per l'esecuzione dei lavori;

c) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali.

2. L'esecuzione dei lavori è disposta con determinazione dirigenziale.

Art. 9

Lavori in amministrazione diretta

1. In caso di esecuzione dei lavori con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile unico del procedimento provvede direttamente all'effettuazione dei lavori, impiegando il personale in servizio presso l'Ente e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della normativa vigente, ed utilizzando i mezzi d'opera di proprietà o nella disponibilità dell'amministrazione o eventualmente noleggiati.

2. Per i materiali occorrenti per i lavori, il medesimo responsabile ne dispone l'acquisto nel rispetto di quanto stabilito nella determinazione di autorizzazione, avendo cura di valutare la congruità dei prezzi e richiedendo, se del caso, appositi preventivi a ditte specializzate nel settore.

3. Nel caso di lavori in economia (art. 125, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006), l'amministrazione diretta è prevista per importi non superiori ad euro 50.000.

Art. 10

Lavori eseguiti con la procedura del cottimo fiduciario

Il ricorso a questo tipo di procedura deve essere opportunamente motivato. Il ricorso al cottimo fiduciario deve essere preceduto dalla determina o decreto a contrattare di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni.

1. Qualora non sia possibile, anche per ragioni di opportunità, ricorrere all'amministrazione diretta, i lavori in economia sono eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario, mediante affidamento ad imprese fornite dei requisiti di legge.

2. Per lavori in economia di importo pari o superiore a 40.000 Euro e fino a 200.000 Euro (art. 125, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.e.i.), l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in

tale numero soggetti idonei, individuati in base a:

- a) indagini di mercato;
- b) ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente (Albo Fornitori).

3. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 Euro è consentito procedere ad affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. L'esecuzione dei lavori è disposta dai dirigenti, con apposita determinazione. Nei lavori in economia il cottimo fiduciario è previsto ad un massimo di euro 200.000, iva esclusa (art. 125, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.e.i.).

4. Gli affidatari dei lavori in economia devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per lavori di pari importo affidati con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

5. L'atto di cottimo per lavori (art. 144, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 554/1999; art. 173 del D.P.R. n. 207/2010) deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista;
- g) le garanzie dell'esecutore.

Art. 11

Atti della procedura del cottimo fiduciario

1. Nei casi di cui al precedente art. 10 – comma 2 (vale a dire per lavori in economia di importo pari o superiore a 40.000 Euro e fino a 200.000 Euro), il responsabile del procedimento indice una gara informale con almeno cinque operatori richiedendo appositi preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera invito.

2. La lettera di invito, di norma, contiene:

- a) l'oggetto dei lavori da eseguire;
- b) l'importo dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro;
- d) i requisiti necessari per la partecipazione alla gara informale;
- e) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisoria che definitiva;
- f) le modalità di pagamento;
- g) il termine assegnato per l'esecuzione dei lavori e le eventuali penalità per i ritardi;
- h) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
- i) ogni altra indicazione ritenuta necessaria per meglio definire la procedura.

3. La lettera di invito è inoltrata mediante posta ovvero mediante posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo. Nel caso di intervento d'urgenza o di lavori di somma urgenza, l'invito può essere fatto a mezzo telefono e, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

4. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile del procedimento predispone un Foglio Condizioni o un Capitolato Speciale d'Appalto ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere

disponibile per tutti i potenziali concorrenti.

5. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

6. La scelta del contraente avviene, sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

a) in base al prezzo più basso;

b) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti in forma sintetica nella lettera invito.

7. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del procedimento. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico; detto verbale è approvato con determinazione del Dirigente del Settore; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa, qualora non già effettuato in precedenza. Per esigenze di semplificazione, la predetta verbalizzazione può essere evitata e l'esito della gara può essere riportato direttamente nella determinazione di affidamento dei lavori.

8. La stipulazione del contratto di cottimo avviene nelle forme e con le modalità stabilite nel regolamento per la disciplina dei contratti. Qualora l'importo netto del cottimo affidato non superi euro 40.000 la stipulazione del contratto può avvenire anche mediante sottoscrizione da parte del cottimista di un esemplare della determinazione.

Art. 12

Somme a disposizione in progetto

1. Qualora nei progetti regolarmente approvati e finanziati siano previsti, nell'ambito delle somme a disposizione, lavori da effettuarsi in economia, per tali lavori si applicano le disposizioni del presente regolamento.

TITOLO IV

PROCEDURE PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 13

Servizi eseguiti in amministrazione diretta

1. L'articolo 125, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che "Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento".

Pertanto, la stazione appaltante, nel caso dell'amministrazione diretta, non ricorre ad un imprenditore esterno, ma provvede direttamente all'acquisizione, anche con mezzi e personale proprio. In particolare, ai sensi dell'articolo 125, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, sono in amministrazione diretta, le acquisizioni effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio della stazione appaltante.

Art. 14

Affidamento di servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Il ricorso a questo tipo di procedura deve essere opportunamente motivato. Il ricorso al cottimo fiduciario deve essere preceduto da una determina o decreto a contrarre di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.e.i.

Nei servizi e nelle forniture il cottimo fiduciario è ammesso entro i limiti previsti dall'art. 125, comma 9, del D.Lg. 163/2006, ovverosia:

- 1) per importi inferiori a euro 130.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 162/2006;
- 2) per importi inferiori a euro 200.000 per le stazioni appaltanti di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del medesimo decreto n. 163/2006.

L'articolo 125, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che *“Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi”*.

Sulla base di tale procedura viene stipulato un contratto tra la stazione appaltante ed un operatore economico qualificato, avente ad oggetto i lavori, servizi e fornitori, previamente individuati dall'amministrazione nel proprio provvedimento generale di disciplina dell'attività contrattuale.

Il cottimo fiduciario è dunque una procedura negoziata di acquisto in economia di lavori, beni o servizi di entità economica non elevata, ammissibile solo nelle ipotesi tassativamente previste dall'ordinamento e previa individuazione da parte della stazione appaltante dei lavori, beni o servizi acquisibili in economia.

L'atto di cottimo per servizi e forniture (art. 334, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010) contiene le medesime indicazioni e prescrizioni previste per i lavori. A partire dall'8 giugno 2011, la normativa (art. 334, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010) fa riferimento al contenuto della lettera di invito.

La lettera di invito dovrà indicare:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del Regolamento;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- k) l'indicazione dei termini di pagamento;
- l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

Art. 15

Convenzioni CONSIP e acquisto in maniera autonoma

1. Per quanto riguarda la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui al presente regolamento, questo Comune:

- può ricorrere alle convenzioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni (CONSIP Spa);

- in caso di acquisti in maniera autonoma, utilizza i parametri di qualità e di prezzo, come limite massimo, per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento;

- può ricorrere, altresì, al mercato elettronico della pubblica amministrazione, realizzato da Consip ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 e da altri soggetti istituzionali autorizzati.

2. Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 i provvedimenti con cui viene disposto di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo. Agli atti di cui sopra vengono allegate le dichiarazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, con le quali si attesta il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del medesimo art. 26.

L'articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006 consente l'affidamento diretto di servizi o forniture entro un importo inferiore a 40.000 euro (si veda l'ultimo periodo del comma 11 dell'art. 125 modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis) della legge n. 106/2011).

3. Non soggiacciono alla disciplina di cui ai commi precedenti:

a) i beni e i servizi non presenti nelle convenzioni CONSIP Spa;

b) l'acquisto di beni e servizi speciali, ovvero beni e servizi che per la loro tipologia e peculiarità sono offerti solo da imprese altamente specializzate.

Art. 16

Modalità di esecuzione delle spese di importo inferiore a 40.000 euro

1. Per forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000 (art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006) è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. L'esecuzione della fornitura di beni o del servizio è disposta dai dirigenti, con apposita determinazione.

2. Costituisce una modalità di affidamento diretto il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato da Consip, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 e da altri soggetti istituzionali autorizzati. L'ente, può ordinare direttamente dai cataloghi predisposti dagli utenti, selezionati da Consip attraverso un bando di abilitazione (Ordine Diretto) o può effettuare Richiesta di Offerta, individuando e descrivendo i beni o servizi oggetto della RDO e selezionando i fornitori ai quali inviare tale richiesta.

Art. 17

Modalità di esecuzione delle spese per importi pari o superiori a 40.000 euro

1. Nei casi di cui al precedente art.14, comma 2, il responsabile del procedimento indice

una gara informale con almeno cinque operatori richiedendo apposti preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera invito.

2. La lettera di invito, di norma, contiene:

a) l'oggetto della fornitura o del servizio;

b) il prezzo;

c) le caratteristiche tecniche e qualitative della fornitura o del servizio;

d) la qualità o la modalità di esecuzione;

e) le garanzie;

f) le modalità e i termini di pagamento;

g) il termine assegnato per la consegna del bene o per l'esecuzione del servizio e le eventuali penalità per i ritardi;

h) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;

i) ogni altra indicazione ritenuta necessaria per meglio definire la procedura.

3. La lettera di invito è inoltrata mediante posta ovvero mediante telefax o posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo.

4. Qualora la complessità della prestazione lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione della stessa non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile del procedimento predispose un Foglio Condizioni o un Capitolato Speciale d'Appalto ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali concorrenti.

5. Qualora la prestazione non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

6. La scelta del contraente avviene, sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

a) in base al prezzo più basso;

b) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti in forma sintetica nella lettera invito.

7. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del procedimento. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico; detto verbale è approvato con determinazione del Dirigente del Settore; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa, qualora non già effettuato in precedenza. Per esigenze di semplificazione, la predetta verbalizzazione può essere evitata e l'esito della gara può essere riportato direttamente nella determinazione di affidamento della fornitura o del servizio.

8. La stipulazione del contratto di cottimo avviene nelle forme e con le modalità stabilite nel regolamento per la disciplina dei contratti. Qualora l'importo netto del cottimo affidato non superi euro 40.000 la stipulazione del contratto può avvenire anche mediante sottoscrizione da parte del cottimista di un esemplare della determinazione.

9. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni o servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa ed offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto. In tal caso può procedersi a singole ordinazioni via via che il fabbisogno si verifichi, alla persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale della spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi quello indicato nel presente regolamento.

TITOLO V
DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 18

Lavori, forniture e servizi d'urgenza o di somma urgenza

1. Qualora i lavori rivestano carattere d'urgenza o di somma urgenza, gli stessi possono essere eseguiti secondo la disciplina prevista.

2. Nel caso che le forniture e i servizi rivestano carattere d'urgenza o di somma urgenza, come definite per i lavori, gli stessi possono essere disposti previa ordinanza del Sindaco, ai sensi degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che riconosca lo stato di necessità ed urgenza.

Art. 19

Disposizioni speciali per i servizi legali

1. La rappresentanza in giudizio e il patrocinio legale del Comune sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a € 100.000; per importi superiori si applica l'art. 20 del Codice dei contratti.

2. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nell'atto di affidamento.

Art. 20

Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:

a) i servizi di architettura e ingegneria, relativi alla progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), al coordinamento per la sicurezza (in fase di progettazione e di esecuzione), alla direzione lavori, e alle prestazioni tecniche connesse di cui agli artt. 90 e seguenti del Codice;

b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 112, commi 1 e 5;

c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'art. 10, comma 7, del Codice;

d) i servizi di pianificazione urbanistica, paesaggistica ed ambientale, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b) e c);

e) le prestazioni connesse e propedeutiche ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali ad esempio prestazioni attinenti la geologia e la geotecnica, l'agronomia, la documentazione catastale, fotografica ecc.).

2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice e dell'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, è consentito l'affidamento diretto di incarichi di progettazione inferiori a 40.000 euro e dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria in generale (Parere Avcp sulla normativa del 16 novembre 2011), previa espressa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento. Ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 40.000, possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal

responsabile del procedimento.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1 di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a euro 100.000 possono essere affidati dal responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art. 57 – comma 6 – del Codice (procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara). L'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. A tal fine il Dirigente del Settore Lavori Pubblici procede annualmente, entro il 31 Gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di un avviso pubblico avente le finalità di una preselezione per la formazione di uno o più elenchi di professionisti per espletare la procedura negoziata sopra indicata. La formazione dell'elenco o degli elenchi dei professionisti non prevede alcuna graduatoria o attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce una banca dati da cui attingere professionisti al fine di espletare la procedura negoziata, prevista dalla normativa vigente. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto del professionista al conferimento dell'incarico. L'affidamento dell'incarico ai soggetti invitati alla procedura negoziata avviene in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente nella lettera invito:

a) possesso dei requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare;

b) uno o più dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:

1) ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo;

2) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;

3) condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico.

4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole.

6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.

7. I servizi di cui al comma 1 di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'art. 91 del Codice.

8. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può talvolta essere rettificato a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nell'atto di affidamento.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Norme abrogate e entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti e il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 25/03/2011;

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.